



ISTITUTO COMPRESIVO - -VIETRI SUL MARE
Prot. 0003081 del 12/09/2022
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al Direttore SGA
Al Coordinatore sito web
Al sito web/Albo/area genitori/area docenti

Oggetto: DIRETTIVA VIGILANZA ALUNNI

Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA-collaboratori scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001;
VISTO il D.lgs. 150/2009;
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;
VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti);
VISTO il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249);
VISTO il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);
VISTA la L.107/2015, art.1, co.85.

DISPONE

in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della Scuola. Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL comparto Scuola); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile artt. 2047, 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424; n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della Scuola (art. 25 D.lgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DPR n.62/2013).

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs 75/2017.



La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

1.1 La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.

1.2 Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

L'obbligo di vigilanza sui minori inizia nel momento in cui la Scuola li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.

L'obbligo di sorveglianza della Scuola, infatti, cessa con il trasferimento del minore ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.

1.3 Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi e provocare disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

2.1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

2.3 L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.

2.4 Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

2.5 Gli insegnanti, durante le ore di potenziamento, sono tenuti a fare lezione nelle classi assegnate rientrando queste nell'orario di servizio.

2.6 La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe. Potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

2.7 Il personale ATA è tenuto a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL vigente prevede che esso *“è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

2.8 I docenti devono comunicare tempestivamente al referente di Plesso e agli Uffici di Segreteria eventuali ritardi o la propria assenza. Il personale incaricato di disporre la sostituzione del personale docente assente è individuato nel referente di plesso o nel suo sostituto, in caso di assenza, individuato dallo stesso.



In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 3 - Malesseri/infortuni (cfr. apposita Direttiva)

Art. 4 - Vigilanza sugli alunni e cambio ora

4.1 La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della Scuola, docenti e collaboratori scolastici, secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80). È il caso di evidenziare che l'art. 2048, co.3 del Codice Civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto: età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali, ecc. La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit., ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani"). Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

4.2 Per la vigilanza durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dal collaboratore scolastico, che staziona lungo i corridoi.

4.3 I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi impegnati nell'ora precedente dovranno effettuare il cambio il più velocemente possibile.

4.4 Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare attese nei cambi previsti.

4.5 I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

4.6 Durante il cambio i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare attentamente la classe momentaneamente sprovvista di docente.

4.7 I referenti di Plesso sono tenuti al controllo del rispetto di queste disposizioni.

Art. 5 - Uscite alunni

5.1 Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite se non per motivi di necessità fisiologiche e concesse dai docenti per un tempo limitato per singolo alunno.

5.2 È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione) perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.



5.3 Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al collaboratore scolastico.

Art. 6- Modalità di uscita

6.1 L'uscita per i bagni è permessa a non più di un alunno per volta.

6.2 Per le uscite anticipate prima del termine delle lezioni degli alunni della scuola primaria è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo; per gli alunni della scuola secondaria di I gr., autorizzati all'uscita autonoma, in caso di impedimento del genitore o persona adulta delegata, è comunque necessaria la specifica autorizzazione del genitore all'uscita anticipata anche scritta sul diario/libretto delle giustifiche. Il collaboratore scolastico, dopo aver identificato il genitore o persona da questi delegata, si attiva per avvisare i collaboratori ai piani che a loro volta comunicano l'uscita al docente in orario, il quale è tenuto a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata specificando la persona che ritira l'alunno.

In nessun caso, l'alunno può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta o non espressamente delegata dai genitori.

6.3 I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione attenderanno rigorosamente in aula il suono della campanella di uscita, evitando di far uscire anticipatamente gli alunni dalla stessa.

6.4 Gli alunni devono essere accompagnati e consegnati individualmente ai genitori al portone di uscita della scuola; solo gli alunni della Secondaria di I grado con autorizzazione all'uscita possono andare via in autonomia.

6.5 I docenti, in caso di mancato ritiro dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 episodi ravvicinati) convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;

6.6 I genitori separati dovranno rilasciare in segreteria disposizione scritta su chi affidare l'allievo all'uscita; la disposizione deve essere sottoscritta congiuntamente da ambedue i genitori;

6.7 I collaboratori scolastici in servizio al piano dell'uscita sono personalmente coinvolti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni, eseguendo le disposizioni del referente di Plesso.

Art. 7- Scuolabus.

7.1 La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i collaboratori scolastici individuati avranno cura di:

- in ingresso - prelevare gli alunni al cancello d'ingresso, condurli in fila ordinata al portone e smistarli nelle rispettive classi;
- in uscita - prelevare gli alunni dalle rispettive classi, radunarli nell'androne del portone, condurli, all'arrivo del pulmino, al cancello d'ingresso e consegnarli all'autista o all'eventuale



accompagnatore presente sul bus.

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai mezzi di trasporto avvengano in modo ordinato.

Gli allievi che, per motivi legati al trasporto dello scuolabus, arrivano prima dell'inizio delle lezioni o rimangono a scuola dopo il termine delle lezioni, saranno vigilati dal docente che ha dato la disponibilità insieme al collaboratore scolastico.

Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

7.2 I responsabili dei plessi verificheranno che gli scuolabus siano sempre già presenti al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico o suo collaboratore.

Art. 8 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

8.1 La vigilanza sui "*minori bisognosi di soccorso*", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 9 - Spostamento alunni

9.1 Gli alunni, che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

9.2 La sorveglianza nella palestra è affidata ai docenti. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'ora successiva.

9.3 E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 10 - Accompagnamento genitori/ingresso di estranei

10.1 E' fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita o durante le lezioni, tranne che per prelevare anticipatamente il proprio figlio/a.

10.2 Dall'ingresso fino alle aule gli allievi saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.

10.3 In caso di progetti approvati nel P.T.O.F. che prevedano l'ingresso di estranei è sufficiente la segnalazione preventiva del giorno e ora dell'ingresso a scuola su un apposito registro predisposto dal Referente di Plesso.

Si raccomanda a tutto il personale un'attenta vigilanza e la segnalazione al personale ATA di presenze intrusive o sospette.

Art. 11- Collaboratori scolastici

Nella presente direttiva sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.



Pertanto, i collaboratori scolastici sono tenuti a garantire:

- il servizio di vigilanza prima e dopo le lezioni in tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso.
- vigilare gli alunni autorizzati all'ingresso anticipato all'interno di un'aula fino all'arrivo dei docenti, attenendosi alle indicazioni fornite dal Referente di plesso.
- accertarsi dell'arrivo in tutte le classi dei docenti. In caso di assenza o ritardo dei docenti, attenersi alle indicazioni del Referente di plesso.
- vigilare costantemente l'ingresso, non consentire l'ingresso nella scuola a persone non autorizzate e non permettere ai genitori di accompagnare i figli nelle aule.
- non abbandonare la postazione assegnata neanche su richiesta dei docenti. In caso si renda necessario allontanarsi temporaneamente per gravi e comprovati motivi, darne sempre comunicazione al Referente di plesso o, in sua assenza, ad altro docente della scuola.
- vigilare gli alunni nel momento in cui si recano al bagno.
- al termine delle lezioni affiancare i docenti di classe nella vigilanza fino all'uscita, attenendosi alle modalità che saranno fissate dai docenti Referenti curando che l'uscita degli allievi si svolga in modo ordinato e che gli alunni non escano precipitosamente e in modo disordinato dall'edificio.
- assicurarsi che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori in caso contrario avvertire telefonicamente le famiglie e attendere il loro arrivo, registrando sul foglio firme/marcatempo i minuti aggiuntivi prestati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Milena Satriano

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa